

Giorgia Serughetti (Università degli Studi Milano-Bicocca)

PROSTITUZIONE E GESTAZIONE PER ALTRI: PROBLEMI TEORICI E PRATICI DEL NEO-PROIBIZIONISMO

1. Introduzione. – 2. Nuove domande di criminalizzazione. – 3. Dignità delle donne, tutela penale e strane compagnie. – 4. Salvare le donne e i bambini: il divieto di GPA. – 5. La prostituzione come violenza e la punizione dei clienti. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Prostituzione e gestazione per altri (GPA) sono luoghi particolarmente problematici del discorso pubblico e argomenti spinosi per il dibattito femminista. I due fenomeni hanno nella pratica poco in comune: la prostituzione riguarda la commercializzazione di prestazioni sessuali; la gestazione per altri – o “maternità surrogata”, o “utero in affitto” secondo la dicitura più dispregiativa diffusa nel discorso pubblico italiano – riguarda la messa al lavoro del corpo a fini non sessuali ma riproduttivi, e si svolge secondo tempi, modi e relazioni molto diversi da quelli del mercato del sesso. La similitudine che viene stabilita tra i due termini – in entrambi una donna offre un servizio corporale in assenza di coinvolgimento sentimentale o emotivo, e in presenza (se parliamo di *surrogacy* commerciale) di un’offerta di compenso – è più spesso una strategia retorica che il risultato di un’analisi teorica o empirica. Tuttavia, i temi sollevano effettivamente questioni analoghe nella riflessione su sessualità, riproduzione e rapporti di potere tra i sessi. In questo senso sono stati analizzati congiuntamente o in parallelo in numerosi studi femministi, fin dai primi anni Ottanta del secolo scorso (A. Dworkin, 1983; J. Grant, 1992; M. J. Radin, 1995; C. Pateman, 1997; D. Satz, 2010; P. Tabet, 2014; D. Danna, 2015).

Nel presente contributo, le due problematiche sono trattate congiuntamente non a partire da caratteristiche proprie degli oggetti, ma piuttosto dei discorsi che li riguardano. In particolare, mi riferisco all’unità politica a cui le due questioni sono ricondotte all’interno di battaglie neo-abolizioniste (o – come le chiamerò di preferenza – neo-proibizioniste) la cui cifra caratteristica è l’invocazione di un intervento da parte dello Stato per punire la violazione di quella che è proposta come un’idea oggettiva di “dignità femminile”. Su questioni controverse come la vendita di servizi sessuali e l’alienazione di capacità riproduttive, che chiamano in causa l’autodeterminazione delle donne in materia sessuale e riproduttiva non meno che il rapporto tra corpo e mercato, quello che si è andato affermando nel nuovo millennio è un

proibizionismo di tipo nuovo. Nuovo non solo perché è costruito a partire dalla rappresentazione delle donne come vittime, anziché come colpevoli, ma anche perché, a differenza di altri proibizionismi d'ispirazione morale, è orientato da un lessico e uno strumentario teorico-politico prodotto o mutuato dalla riflessione femminista, e perché favorisce l'alleanza tra movimenti delle donne¹ ed esponenti di culture, come quella cattolica tradizionalista, che su altri versanti – per esempio l'aborto e l'educazione sessuale e di genere – sono normalmente antitetiche.

Nelle pagine che seguono intendo ripercorrere alcune discussioni in corso nel dibattito pubblico e nella comunità scientifica italiana e internazionale, evidenziando i problemi teorici, gli effetti pratici e i risvolti culturali delle domande di criminalizzazione nell'ambito della prostituzione e della GPA; domande che – pur inserendosi in una più ampia tendenza verso la criminalizzazione dei problemi sociali – presentano specificità che meritano un'analisi dedicata. Al fine di illustrare i limiti e i rischi della risposta neo-proibizionista, mi soffermerò sugli effetti negativi dell'approccio svedese alla prostituzione, nei paesi dove è stato attuato, e sulle possibili ricadute dannose e criminogene di una stretta repressiva sulla GPA. Intendo quindi mostrare come la domanda di proibizioni legali possa risultare nei suoi effetti nociva proprio per le donne stesse, perché nel suo sforzo di garantire la libertà delle donne e la protezione dallo sfruttamento rischia di avallare strategie di controllo sociale sui corpi, servendo più al fine di stigmatizzare le condotte in oggetto che a quello – proprio del diritto penale – di prevenzione delle condotte proibite (L. Ferrajoli, 1991). Argomenterò, infine, in favore di una normazione rispettosa della separazione tra diritto e morale, che sappia garantire la tutela sostanziale di soggetti vulnerabili sottraendola alla predefinizione di carattere ideologico degli oggetti del discorso, e investire sull'autonomia e la libertà delle donne.

2. Nuove domande di criminalizzazione

Mentre in Italia il dibattito sul superamento della legge Merlin in materia di prostituzione si riaccende periodicamente, con lo scontro degli opposti fronti della legalizzazione e della criminalizzazione, il tema della gestazione per

¹ I movimenti qui descritti non sono naturalmente rappresentativi della pluralità di voci, non di rado in aperto conflitto tra loro, con cui i femminismi contemporanei affrontano nelle teorie e nelle pratiche i due temi di cui sto trattando. Per una panoramica del dibattito femminista sulla prostituzione, si vedano: M. O'Neill (2001); D. Danna (2004); J. Spector (2006); G. Serughetti (2013); G. Selmi (2016). Per la discussione di alcune delle principali posizioni in conflitto nel dibattito sulla gestazione per altri si vedano: T. Pitch (1998); M. L. Boccia, G. Zuffa (1998); D. Danna (2015).

altri è uscito dall'angolo degli studi femministi e divenuto materia di scontro politico e legislativo soprattutto in tempi recenti. La discussione pubblica sul cosiddetto "utero in affitto" si è dispiegata soprattutto tra gli ultimi mesi del 2015 e i primi del 2016, nel pieno svolgimento della discussione parlamentare sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Voci conservatrici nel Parlamento e nella società civile paventavano che l'art. 5 del disegno di legge S. 2081 (detto "d.d.l. Cirinnà" dal nome della senatrice prima firmataria), relativo alla possibilità di adozione di un minore da parte del/della partner del genitore legale, avrebbe aperto la strada a un ricorso massiccio alla *surrogacy* da parte delle coppie omosessuali maschili – all'estero, perché in Italia la pratica è vietata in base alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

A dicembre del 2015, un appello lanciato dal gruppo "Se Non Ora Quando – Libere" chiede la messa al bando della maternità surrogata, provocando spaccature all'interno del movimento delle donne (G. Serughetti, 2016) e determinando alleanze inedite a livello politico tra componenti del femminismo e movimenti e partiti vicini alla Chiesa. L'11 maggio del 2016 il testo di legge sulle unioni civili² viene approvato in via definitiva dalla Camera, con l'esclusione del diritto alla *stepchild adoption*. Nel frattempo, a febbraio dello stesso anno, una mozione³ approvata dal Senato impegna il governo a lavorare per la messa al bando a livello internazionale della pratica della maternità surrogata, «in nome della dignità della persona umana e dei diritti di ciascun bambino». Il Nuovo Centrodestra, partito della maggioranza di governo, presenta inoltre un disegno di legge⁴ che, oltre ad aumentare le pene già previste dalla legge 40/2004 per chi organizza e realizza accordi di maternità surrogata in Italia, intende punire anche chi vi fa ricorso fuori dal paese, dove la pratica è legale. La disposizione però, si legge nella relazione, «esclude dal conto della punibilità la madre, perché soggetto che anzi deve essere protetto in quanto vittima di sfruttamento a fini di procreazione e frequentemente in condizioni di difficoltà economiche, se non addirittura di povertà». La gestante figura dunque come vittima di un reato i cui colpevoli sono genitori intenzionali, intermediari e personale ospedaliero connivente.

Ciò che è avvenuto in Italia ha caratteristiche peculiari, che sono senza dubbio da imputare alla sovrapposizione della discussione bioetica sulla gestazione per altri – fenomeno non nuovo, e a cui ricorrono in maggioranza coppie eterosessuali sterili – con il tema dei diritti delle minoranze sessuali. Tuttavia, la mobilitazione italiana *anti-surrogacy* ha cercato anche un collegamento con iniziative europee e internazionali, quali: le Assise di Parigi per

² Legge 20 maggio 2016, n. 76.

³ Mozione 1-00516 presentata da Anna Finocchiaro, 9 febbraio 2016, seduta n. 574.

⁴ D.d.l. S. 2296 *Disciplina del divieto di maternità surrogata*.

l'abolizione universale della maternità di sostituzione, organizzate il 2 febbraio 2016 presso l'Assemblea nazionale francese da una rete di sigle femministe e lesbiche⁵; l'iniziativa "No Maternity Traffic"⁶, che lega organizzazioni di chiara ispirazione religiosa per chiedere al Consiglio d'Europa di impegnarsi per ottenere il divieto effettivo della maternità surrogata; la campagna "Stop Surrogacy Now" nata da una rete mondiale di attiviste, a cui hanno aderito soggetti disparati, appartenenti a tradizioni politiche distanti tra loro quali, da una parte, quella femminista e, dall'altra, quella cristiano-tradizionalista di difesa della "famiglia tradizionale".

Sul tema si è pronunciato a dicembre del 2015 il Parlamento europeo che ha approvato, all'interno del Rapporto annuale sui diritti umani nel mondo e l'azione dell'Unione europea in materia, un emendamento di condanna della maternità surrogata, in quanto pratica che mina la dignità umana della donna, a firma dell'europarlamentare antiabortista Miroslav Mikolášik. L'iniziativa ha goduto di un supporto autenticamente trasversale, non solo nell'aula di Strasburgo ma anche da parte di organizzazioni assai diverse come, da una parte la European Women's Lobby, dall'altra la sigla "pro-life" Federation of Catholic Family Associations in Europe. Tra marzo e settembre del 2016, poi, la Commissione affari sociali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha bocciato a più riprese, e poi approvato in forma emendata, il Rapporto De Sutter⁷ che nella formulazione originale, mentre metteva in guardia contro i rischi della *surrogacy* "commerciale", esprimeva aperture su quella "altruistica", raccomandando di regolamentarla. Contro il documento si è mobilitata, in alleanza con donne parlamentari di tutte le aree politiche, la rete delle organizzazioni *anti-surrogacy*, lesbiche e femministe, cristiane e pro-life.

Nei consessi internazionali sono molto frequenti i richiami alla necessità di eliminare, insieme alla GPA, anche la prostituzione. Le due battaglie, anzi, sembrano essere una sola. Secondo la filosofa Sylviane Agacinski, una delle principali animatrici del movimento *anti-surrogacy* in Francia, la pratica dell'utero in affitto è da considerare del tutto analoga alla prostituzione in quanto «trasforma le donne in prestatrici di un servizio, che sia sessuale o materno»⁸. La European Women's Lobby, che chiede la messa al bando della

⁵ *Vers l'abolition de la GPA*, in <http://www.abolition-gpa.org>.

⁶ *No Maternity Traffic*, in <http://www.nomaternitytraffic.eu>.

⁷ La relazione, inizialmente intitolata *Diritti umani e questioni etiche legate alla maternità surrogata*, è stata rinominata in *I diritti dei bambini nati da madri surrogate*. Il Rapporto è stato comunque respinto, anche in forma emendata, dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa l'11 ottobre 2016.

⁸ *Maternità surrogata: firmata a Parigi la carta per l'abolizione universale*, di Stefano Montefiori, in "Corriere della Sera", 3 febbraio 2016.

maternità surrogata, lotta da anni anche per l'abolizione totale della prostituzione. La sua campagna "Insieme per un'Europa libera dalla prostituzione" promuove a questo fine il cosiddetto modello svedese (adottato dalla Svezia nel 1999), che prevede la criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali. Questo modello è spesso chiamato neo-abolizionista, o neo-proibizionista (D. Danna, 2004; G. Garofalo Geymonat, 2014), perché come l'abolizionismo classico protegge le persone che si prostituiscono, ma come il proibizionismo considera la prostituzione un reato, in questo caso una violenza di genere di cui la donna che vende sesso è una vittima (che quindi non compie alcun illecito), mentre chi paga – normalmente un uomo – è il colpevole, come tale meritevole di punizione.

Nel 2014, un'alleanza trasversale al Parlamento europeo, supportata da gruppi femministi e religiosi, ha approvato una risoluzione che chiede l'introduzione di questo modello in tutti i paesi dell'Unione europea⁹. Si può affermare che sia in corso una «"Europeizzazione" della criminalizzazione della prostituzione» (T. Sanders, R. Campbell, 2014, 538). Dopo la Norvegia, l'Islanda e l'Irlanda del Nord, anche la Francia ha approvato nel 2016 un disegno di legge, d'iniziativa socialista¹⁰, che istituisce il «reato generale di ricorso alla prostituzione», sanzionabile con un'ammenda che va dai 1.500 euro a oltre il doppio in caso di recidiva, e, come pena complementare, la frequentazione di un corso di sensibilizzazione sugli effetti della prostituzione. Il provvedimento è stato fortemente sostenuto da un ampio movimento di sigle femministe riunite nella rete "Abolition 2012".

In Francia, le due battaglie neo-proibizioniste contro prostituzione e GPA sono andate quindi in parallelo negli ultimi anni, vedendo in prima linea spesso gli stessi soggetti. E va ricordato che, in entrambi i campi che sto trattando, le politiche d'Oltralpe hanno storicamente preceduto i cambiamenti normativi in Italia, sia con l'abolizione delle case chiuse nel dopoguerra¹¹, sia con la legge di bioetica che vieta la maternità surrogata¹². La svolta francese in materia di prostituzione potrebbe quindi imprimere una qualche accelerazione anche al dibattito italiano, dove già diverse voci femministe, di sinistra e cattoliche si pronunciano da alcuni anni a favore di una riforma della legge Merlin in senso neo-proibizionista. Del resto, immediatamente dopo l'appro-

⁹ Relazione dell'eurodeputata socialista inglese Mary Honeyball su *sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere*, approvata il 26 febbraio 2014.

¹⁰ *Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées* n. 2016-444 del 13 aprile 2016.

¹¹ I regolamenti delle case di tolleranza sono stati abrogati in Francia nel 1946, su iniziativa di Marthe Richard. La sua battaglia fu di grande ispirazione per la deputata socialista Lina Merlin, che ottenne l'abolizione delle "case chiuse" con la legge 20 febbraio 1958, n. 75.

¹² Legge n. 94-653 del 29 luglio 1994.

vazione della legge francese contro il sistema prostituzionale, è stato presentato alla Camera un disegno di legge d'iniziativa del Partito democratico per introdurre sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione¹³.

3. Dignità delle donne, tutela penale e strane compagnie

Prima di procedere ad analizzare i problemi teorici e pratici che discendono dal sanzionare penalmente determinate condotte nel campo della GPA o della prostituzione, è tuttavia importante chiedersi: qual è il bene o il valore che queste domande di criminalizzazione chiamano lo Stato a tutelare, quando chiedono di introdurre nuovi reati o di inasprire le pene? O, detto diversamente, qual è l'obiettivo rispetto a cui la risposta penale appare la più adeguata? Tamar Pitch, analizzando simili domande, mette a fuoco tre obiettivi possibili:

a) la diminuzione in termini di incidenza del problema stesso, attraverso la minaccia della pena e/o l'eliminazione (la reclusione) dei responsabili del problema; b) l'assunzione simbolica del problema a "male" universalmente riconosciuto; e dunque, la legittimazione autorevole delle esigenze e degli interessi del gruppo richiedente come esigenze e interessi universali; c) il mutamento degli atteggiamenti, dei modelli culturali diffusi nei confronti di quel problema (T. Pitch, 1989, 93).

Gli appelli e i documenti politici dei movimenti sopra menzionati, così come le leggi e le proposte di legge che ne interpretano le richieste, si può dire che li perseguano contemporaneamente tutti e tre. L'intento di proteggere colei/colui che figura come vittima di un abuso – la prostituta, la madre portatrice, o il bambino che ancora non c'è, vittima potenziale della GPA – e di punire i colpevoli si accompagna normalmente all'ambizione di vedere riconosciuto il problema come un male verso cui la protezione dello Stato è interesse universale, e di educare la cittadinanza. Una nozione cardine è qui l'affermazione e la difesa della "dignità": sia della donna direttamente interessata, sia delle sfere dell'agire umano che sono coinvolte, ovvero la procreazione e la sessualità femminile.

Non c'è stata, perlomeno in Italia, una significativa evoluzione di linguaggi rispetto agli anni in cui, in un altro lavoro, Tamar Pitch (1998) vedeva spiccare, tra i nuovi delitti previsti dalle prime proposte di regolamentazione della procreazione medicalmente assistita, quelli «contro la dignità della

¹³ D.d.l. C. 3890 presentato dalla deputata Caterina Bini, appoggiata da un gruppo trasversale di parlamentari, da Sinistra Italiana ad Area Popolare.

gestazione», dove «il bene giuridico che va tutelato non è neanche la gestazione ma la sua (della gestazione) dignità. Ossia, la dignità della gestazione è un bene pubblico e protetto dallo Stato». Ma da chi è minacciata questa dignità? «Dalla sperimentazione medica, dagli interessi speculativi ecc.», ma implicitamente anche dai «veicoli della gestazione stessa» (le donne), che «potrebbero non volerla tutelare (potrebbero invece minacciarla)», oppure «non sono in grado di tutelarla da soli» (*ivi*, 20).

Se l'obiettivo è di tutelare la dignità – sia della donna, sia della procreazione – occorre però definire cosa si intende per dignità, e prima ancora accordarsi su qual è il soggetto titolato a definirla, distinguendo magari tra una “dignità oggettiva” e una “dignità soggettiva”. Problema, questo, che si pone parimenti per la prostituzione. Facciamo un esempio:

Tizia, donna di venticinque anni, decide di prostituirsi in base ad un libero esercizio del suo diritto di autodeterminarsi. In base al concetto oggettivo di dignità, si può ritenere che Tizia manchi di dignità, perché la sua scelta di prostituirsi non è conforme alle norme sociali o morali diffuse nella società, in altri termini è moralmente o socialmente deviante. Se fosse giusto utilizzare il diritto penale per tutelare la dignità in senso oggettivo, nel caso ora prospettato, sarebbe giusto castigare penalmente Tizia, per la sua scelta lesiva della sua stessa dignità. Oppure, se non si volesse punire Tizia, ritenendola comunque un soggetto incapace di una libera scelta per aver effettuato una scelta così poco ortodossa, si potrebbe giustamente procedere a punire Caio, cliente di Tizia, per il solo fatto che ne è stato cliente, ledendo così la dignità della prostituta Tizia in senso oggettivo (A. Cadoppi, 2014, 285).

Se invece definiamo la dignità in senso soggettivo, ne otterremo una funzione dell'autodeterminazione del soggetto, per cui “ciascuno ha una propria dignità”, specialmente in materia sessuale dove, se si ammette che ci debba dare autodeterminazione, bisogna riconoscere anche che «ciascuno si auto-definisce il proprio concetto di dignità» (*ivi*, 286). Se dunque il diritto penale volesse tutelare la dignità soggettiva, si dovrebbero castigare non le condotte contrarie a valori morali più o meno condivisi, ma quelle che sono lesive della libertà del soggetto di agire conformemente a quanto considera – appunto – dignitoso per sé. Nel caso della prostituzione, questo significa affrancarsi dal paternalismo e dal moralismo del diritto, in favore della promozione di strumenti di piena tutela della libertà di autodeterminarsi, e insieme di protezione dalle violazioni di questa stessa libertà.

La critica femminista a un'idea individualista, astratta e disincarnata della libertà (A. Loretoni, 2014), come quella che sarebbe alla base dell'accettazione dei contratti di prostituzione o di gestazione per altri (C. Pateman, 1997), induce una particolare cautela nell'impiego dello strumentario del diritto moderno in ambiti in cui è in gioco l'autonomia delle donne nella

loro corporeità sessuata (T. Pitch, 1998). Si può quindi legittimamente esprimere un certo scetticismo verso un approccio alla soggettività che rischia di sfociare nel soggettivismo. Quando però il ragionamento si stringe intorno all'alternativa tra il riconoscimento della capacità "contrattuale" delle donne e l'imposizione per legge dei limiti e dei termini in cui può essere esercitata l'autodeterminazione, o tra la libertà neoliberale e l'intervento paternalista dello Stato, viene spontaneo chiedersi se non esista una terza opzione.

Un'ampia letteratura femminista si è interrogata sulla validità dell'idea di autonomia in contesti in cui i condizionamenti politici, familiari e culturali, o la privazione economica, riducono al minimo le opzioni effettive tra cui può essere esercitata una scelta. Oggi disponiamo di riflessioni articolate che, a partire dal contributo dei *Subaltern Studies* (R. Guha, G. C. Spivak, 2002), ripensano le nozioni di *agency* e soggettività in una chiave storicizzata e posizionata, oltre la visione vittimistica che consegnerebbe le donne del Terzo Mondo (C. T. Mohanty, 1984) o appartenenti a classi e gruppi subalterni a una necessaria passività. Tuttavia, è ancora forte negli studi femministi l'influenza di pensatrici della seconda ondata come Catharine MacKinnon o Andrea Dworkin, per le quali il sistema di dominazione maschile determina condizionamenti tali da non consentire alcuna significativa libertà nelle decisioni su di sé, tanto più se queste includono pratiche di prostituzione o di gestazione per altri. «Chiunque possieda un grammo di analisi politica», scrive MacKinnon (1987, 15), «dovrebbe sapere che la libertà prima dell'eguaglianza, la libertà prima della giustizia, non fa che liberare ulteriormente il potere dei potenti, e non libererà mai ciò che ha più bisogno di espressione».

Una simile visione, dove è implicita quella per cui le donne hanno più bisogno di eguaglianza sociale e di protezione politica che di libertà, è criticata da Wendy Brown, la quale in *States of Injury* vede il rischio che l'insistenza sulle esigenze di protezione delle donne, specialmente se indirizzata allo Stato affinché dia un riconoscimento legale alle «stratificazioni sociali dannose», porti a codificare i soggetti nella loro condizione di impotenza e vittimizzazione (W. Brown, 1995, 21). Appellandosi a Marx, la filosofa statunitense ricorda:

persino le lotte per la libertà più limitate possono dilatare lo scarso spazio politico necessario ai soggetti subordinati per alterare la loro condizione. Gli inizi del movimento per i diritti civili o di quello delle donne rivelano che anche allentare di poco le catene dei codici di comportamento subordinanti, e incitare i soggetti all'azione, crea una propensione, uno spazio e un discorso per politiche di libertà (*ivi*).

Per Brown (*ivi*, 169), al contrario, le politiche di protezione verso cui sempre più si orientano le domande che il femminismo rivolge allo Stato possono

avere un costo molto alto in termini di libertà: «il prezzo elevato della protezione istituzionalizzata è sempre una misura di dipendenza e di accordo a rispettare le regole del protettore».

Quando poi queste domande si articolano come richieste di intervento della giustizia penale, «il ruolo attivo degli attori promotori resta inscritto soltanto nel riconoscimento delle loro esigenze come meritevoli di tutela penale: attori specifici spariscono dentro la molto più ampia categoria di vittime» (T. Pitch, 1989, 95). Da ciò discende che simili movimenti trovino più facilmente alleati sul piano della tutela che dell'autodeterminazione; alleati che, quand'anche l'obiettivo originario del movimento fosse l'uso del penale principalmente in funzione simbolica o pedagogica, riescono agevolmente a spostare la discussione sul versante repressivo o del controllo della vita privata.

È ciò che è accaduto nella storia della legge italiana sulla violenza sessuale (*ivi*). È ciò che è avvenuto, sempre in Italia, nella confluenza tra appelli della società civile laica e cattolica, e iniziative parlamentari e governative contro l'«utero in affitto» (L. Cirillo, 2016; C. Lalli, 2016). Ed è ciò che si verifica nelle battaglie neo-abolizioniste contro la prostituzione (J. O'Connell Davidson, 2003; E. Bernstein, 2007a; G. Ellison, 2015), dove il lessico della protezione e quello della repressione finiscono per confondersi pericolosamente. Nota Julia O'Connell Davidson (2003, 56) come «questa crescente volontà di applicare controlli sociali agli uomini che acquistano servizi sessuali» porti con sé «curiosi compagni di letto». Per esempio, nelle conferenze anti-tratta, si possono incontrare femministe radicali che sostengono «richieste di maggiori poteri per i capi della polizia, e politiche di condanna più dure, che aderiscono agli appelli dei politici anti-immigrazione a favore di più stretti controlli alle frontiere, e stringono alleanze con conservatori morali di ogni specie» (*ivi*). Con effetti nient'affatto irrilevanti rispetto al significato e agli esiti di queste stesse campagne.

4. Salvare le donne e i bambini: il divieto di GPA

Al principio della richiesta di un divieto per la GPA c'è la costruzione del tema come un problema di responsabilità (penale) di una serie di attori nei confronti di donne rappresentate come vittime. Secondo la Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata firmata a Parigi,

se nessuna legge lo protegge, il corpo delle donne è richiesto in quanto risorsa a vantaggio dell'industria e dei mercati della riproduzione. Certe donne acconsentono a impegnarsi in un contratto che aliena la loro salute, la loro vita e la loro persona, sotto pressioni multiple: i rapporti di dominazione famigliari, sessisti, economici, geopolitici.

I responsabili sono più d'uno: l'intero sistema di dominazione maschile, inclusa l'organizzazione capitalistica della società, è chiamato in causa. Tuttavia, coloro da cui la legge dovrebbe proteggere le donne sono soprattutto le «imprese che si occupano di riproduzione umana, in un sistema organizzato di produzione, che comprende cliniche, medici, avvocati, agenzie ecc.». Dalla parte opposta, in questo quadro diviso nettamente in colpevoli e vittime, si trovano le donne che, è vero, talvolta acconsentono a svolgere un lavoro riproduttivo per coppie o singoli desiderosi di avere un figlio, ma – si intende in questa visione – il loro consenso è del tutto apparente perché agiscono sempre sotto la pressione di qualche istanza esterna a sé.

La mole di testimonianze disponibili di donne che hanno svolto volontariamente l'attività di “portatrice” rappresenta una realtà assai più variegata, sia per il tipo di accordi – economici o altruistici – che vengono stipulati tra madre surrogata e genitori intenzionali, sia per le relazioni che si stabiliscono tra i diversi attori (in particolare la madre “surrogata” e i genitori intenzionali), sia infine per le condizioni e le motivazioni a partire da cui le donne decidono di portare avanti una gravidanza per altri, e il grado di soddisfazione che ne traggono (Z. Berend, 2012, 2014; S. Imrie, V. Jadva, 2014). Inoltre c'è differenza tra l'esperienza di “portatrici” del Nord del mondo appartenenti alla classe media – con figli propri e buon livello d'istruzione – e quella di donne di paesi del Sud del mondo, come l'India, dove la maternità di sostituzione è una «strategia di sopravvivenza e un'occupazione temporanea per povere donne delle zone rurali» (A. Pande, 2009, 144), che si mettono a disposizione per necessità, assenza di alternative e non di rado perché indotte o forzate dai propri familiari (A. R. Hochschild, 2012; M. Cooper, C. Waldby, 2014).

Tuttavia, il fatto che le donne nel business della GPA possano essere oggetto di abusi non dovrebbe essere una ragione sufficiente per introdurre un divieto generalizzato di realizzarla in qualsiasi forma, come il fatto che un fidanzato possa spingere una donna ad abortire non può essere considerato una buona ragione per abolire il diritto all'aborto libero e garantito (L. Andrews, 1988). In molti interventi critici sulla *surrogacy*, la parte da attribuire allo sfruttamento è invece presa per il tutto, così da negare che possa esserci autonomia e consapevolezza nella scelta di chi decide di portare avanti la gravidanza per qualcun altro. Poiché, tuttavia, nella pratiche di gestazione per altri esistono una pluralità di casi che mal si conformano alla rappresentazione di una violenza, chi ne chiede la messa al bando si trova nella necessità di dimostrare, innanzitutto, in che senso lo scambio (che sia commerciale o altruistico) che coinvolge il lavoro riproduttivo delle donne sia da considerare ingiusto o dannoso; e, in secondo luogo, se la soluzione a questo problema debba essere penale piuttosto che sociale, economica o culturale.

Per Debra Satz (2010), la capacità riproduttiva delle donne, così come quella sessuale, fa parte di quei beni che dovrebbero essere protetti rispetto alle logiche del mercato. Tuttavia, nella sua argomentazione, che difende la “tesi dell’asimmetria”, ossia quella per cui «dovrebbe esserci un’asimmetria tra il modo in cui trattiamo i mercati del lavoro riproduttivo e quelli di altre forme di lavoro» (*ivi*, 115), la filosofa di Stanford confuta alcuni degli argomenti chiave con cui la gestazione per altri viene più comunemente criticata sul piano morale. Il primo si basa sulla «natura intrinseca del lavoro riproduttivo» (*ivi*, 117), per cui esso differirebbe da ogni altro: una “tesi essenzialista” che all’analisi di Satz si rivela fragile, sia quando basata su idee di “dignità” e “rispetto”, sia nella versione proposta da Carole Pateman secondo cui la capacità riproduttiva delle donne, così come la sessualità, è parte integrante della loro identità.

Come decidiamo quali attributi e capacità di una donna sono essenziali alla sua identità e quali non lo sono? In particolare, perché dovremmo considerare la sessualità parte più integrante del sé rispetto all’amicizia, alla famiglia, alla religione, alla nazionalità, o al lavoro? (*ivi*, 119-20).

Ricevere un compenso per altre attività a cui è accordato un particolare valore soggettivo, come la scrittura, l’arte, l’insegnamento, non viene normalmente percepito come degradante. Pertanto, si può affermare che

la visione secondo cui vendere capacità sessuali o riproduttive è “degradante” può riflettere i tentativi della società di controllare le donne e la loro sessualità. Come minimo, bisogna tenere in conto le relazioni che intercorrono tra particolari concezioni della sessualità e il mantenimento della disuguaglianza di genere (*ivi*, 120-21).

Ugualmente problematico si rivela l’argomento del legame speciale tra madre e feto, madre e figlio. La normalità, o naturalità, del legame tra la madre e il feto è frutto di una costruzione culturale (E. Badinter, 1982), che non corrisponde all’esperienza di molte donne. Tanto che c’è chi abortisce, c’è chi non riconosce il figlio già nato e chi lo dà in adozione. L’assunzione di un “normale” legame materno «può rafforzare le visioni tradizionali della famiglia e del ruolo appropriato delle donne al suo interno» (D. Satz, 2010, 122). Inoltre, si pone «un dilemma per coloro che intendono utilizzare il legame madre-feto per condannare i contratti di riproduzione e al contempo difendere il diritto delle donne di scegliere di abortire» (*ivi*).

Per quanto riguarda i bambini già nati, non è possibile parlare di “mercificazione” o di “vendita” in senso proprio: «anche laddove ci sia stato un pagamento finanziario per il concepimento di un bambino, il bambino non può essere trattato come una semplice merce. Il padre (o la futura madre) non

può, per esempio, semplicemente distruggere o abbandonare il minore», in quanto è «vincolato alle stesse norme e leggi che governano il comportamento dei genitori biologici o adottivi di ogni bambino» (*ivi*, 124).

I possibili danni per i nuovi nati, paventati da molti osservatori, sono inoltre smentiti dalla comunità scientifica. Secondo uno dei pochi studi esistenti sulle famiglie con figli nati da maternità surrogata, quello del team di Susan Golombok del Center for Family Research dell'Università di Cambridge (S. Golombok *et al.*, 2011), nei primi anni di vita dei bambini non si riscontra nessuna variazione significativa nello sviluppo e nella qualità dei legami genitoriali rispetto alle famiglie che hanno concepito in modo naturale, eccetto per la presenza più elevata di valori positivi nella relazione madre-figlio. Accade che all'età di 7 anni si rilevino invece interazioni madre-bambino più negative nelle famiglie nate da *surrogacy* rispetto alle altre del campione. Tuttavia, notano gli autori che questo risultato potrebbe derivare dal fatto che i bambini acquisiscono maggiore conoscenza delle pratiche riproduttive con cui sono venuti al mondo. Non a caso, infatti, questa è l'età in cui anche i bambini adottati acquisiscono maggiore consapevolezza del significato e delle implicazioni della propria situazione.

Anche ammettendo, comunque, che la serie di argomenti contrari esaminati fin qui non costituisca una base convincente per bandire gli accordi di surrogazione di maternità, si potrebbe sostenere la tesi del “danno simbolico”, ovvero ritenere che, anche a prescindere da possibili danni ai soggetti coinvolti, la GPA produca un danno sociale perché rafforza le disuguaglianze del genere, riflettendosi sull'immagine di inferiorità delle donne, nuovamente poste al servizio di desideri altrui, ridotte a semplici fattrici o a macchine da riproduzione. Si potrebbe insomma assumere una posizione, come quella che difende Debra Satz, per cui la condanna non è da rivolgere alla pratica in sé e per sé ma al modo in cui si esplica in un contesto ancora fortemente segnato da un dominio maschile. Qui, l'obiezione che si potrebbe sollevare è che, se è vero che il significato delle pratiche eccede le intenzioni dei singoli soggetti, è difficile anche definire in modo univoco, per così dire d'autorità, il tipo di messaggio che esse inviano alle altre donne o alla società nel suo insieme. Così come gli effetti che un tale messaggio è destinato a produrre (J. Butler, 2010). Senza contare che l'argomento per cui la *surrogacy* «svilisce tutti noi come società» finisce per ricalcare il linguaggio di battaglie come quelle anti-abortiste, secondo cui «svilisce tutti come società uccidere dei bambini» (L. Andrews, 1988, 73).

Tuttavia, se anche problematizzassimo la questione su questa o altre basi, non ne deriva necessariamente che la risposta migliore sia il divieto. Debra Satz (2010, 132), per esempio, afferma che se il problema sono le caratteristiche dei contratti di surrogazione, vietarli *tout court* «li spingerebbe nella

clandestinità, lasciando le parti più vulnerabili l'una verso l'altra». Non è d'accordo Daniela Danna (2015), secondo cui – a differenza della prostituzione che è impossibile da far sparire dichiarandola semplicemente illegale, sia per le dimensioni del mercato del sesso sia per le caratteristiche proprie degli atti sessuali – la *surrogacy* non può praticarsi nell'invisibilità. Eppure, ricorda Tamar Pitch, nemmeno la surrogazione è in realtà «vietabile», non lo è «per gli uomini che desiderino figli» (T. Pitch, 1998, 48), in tutti i casi cioè in cui semplicemente una donna non riconosca il figlio appena partorito, e questi venga riconosciuto dal padre naturale, che ne diventa il genitore legale. «Il divieto, di fatto, riguarderebbe solo le donne sterili geneticamente» (*ivi*).

Nel caso di paesi proibizionisti come il nostro, poi, il divieto incentiva il turismo procreativo, contro cui gli Stati possono opporre, oltre a misure penali che colpiscano i genitori intenzionali, solo il non riconoscimento degli atti di nascita, con la conseguenza di dichiarare l'adottabilità dei bambini così nati, a fronte della presenza di genitori già presenti e desiderosi di averne cura.

L'alternativa, del resto, non è necessariamente quella di affidare al mercato la mediazione di domanda e offerta in campo procreativo. Per Maria Grazia Giammarinaro (1996), le due impostazioni più coerenti con la cultura patriarcale sono, da una parte, «vietare la maternità surrogata, a tutela di una “naturalità” della procreazione che in sostanza coincide con la regola sociale data, e dunque con la supremazia del rapporto paterno», dall'altra, «riconducere la maternità surrogata alle leggi altrettanto “universali” del contratto e del mercato». Se si intende privilegiare il rapporto gestazionale, tipicamente materno, rispetto al rapporto biologico, si può ammettere «una validità dell'accordo subordinata al perdurare del consenso della madre sostituita» (*ivi*, 99). In questo modo,

si mette in primo piano un criterio di fonte femminile: tutte le decisioni che riguardano l'uso del proprio corpo devono essere libere, e dunque non possono essere coercibili. Il che significa che a una donna non si può imporre di essere o non essere madre. E neanche di usare o non usare il proprio corpo a fini riproduttivi. Non lo può imporre una legge dello stato e non lo può imporre un contratto (*ivi*, 100).

Esistono quindi soluzioni possibili da percorrere, ispirate a un'idea di diritto “leggero”, oltre la politica del divieto da una parte, e il *laissez-faire* neoliberales dall'altra (C. Botti, 2016; C. D'Elia, 2016; G. Serughetti, 2016).

5. La prostituzione come violenza e la punizione dei clienti

L'approccio neo-proibizionista alla prostituzione si basa su un *reframing* decisivo per un oggetto che nei secoli è stato concepito come un effetto

della degenerazione femminile, da una parte, e di un naturale – e legittimo – bisogno maschile, dall'altra (G. Serughetti, 2013). La premessa su cui si basa è quella affermata dal manifesto della campagna "Insieme per un'Europa libera dalla prostituzione" della European Women's Lobby: «la prostituzione di donne e ragazze costituisce una violazione fondamentale dei diritti umani delle donne, una grave forma di violenza maschile contro le donne, e uno dei principali ostacoli alla parità tra uomini e donne nelle nostre società». Responsabile per l'esistenza di questa forma di violenza è, secondo questa visione, la domanda maschile di sesso a pagamento, pertanto la soluzione al problema è individuata in misure repressive che colpiscano gli uomini clienti. «Non è ragionevole punire la persona che vende un servizio sessuale. Almeno nella maggioranza dei casi, questa persona è la parte debole, sfruttata da coloro che vogliono solo soddisfare i propri impulsi», si legge nel *Violence Against Women Fact Sheet* prodotto nel 1999 dalla Svezia.

Nonostante la considerevole portata simbolica, la soluzione penale al problema della prostituzione prospettata dal neo-proibizionismo svedese riflette tutti i limiti caratteristici dei processi di produzione delle domande di criminalizzazione. Tamar Pitch (1989, 93-6) ne descrive alcuni passaggi fondamentali: la "semplificazione" del problema, sia sul piano cognitivo sia su quello politico, con definizioni rigide delle situazioni e riduzione al rapporto tra vittime e colpevoli; «individualizzazione dell'attribuzione di responsabilità», con la conseguente scomparsa del contesto sociale, culturale e politico in cui il problema si produce e viene percepito; frantumazione di una dinamica complessa in «rapporti lineari di causa ed effetto».

La definizione della prostituzione come violenza di genere, anche quando praticata in modo non coercitivo, come risorsa di sopravvivenza o come autentica scelta professionale – la visione per cui «quando l'essere umano è ridotto a corpo, reificato per servire sessualmente un altro, che vi sia o meno consenso, accade una violazione dell'essere umano» (K. Barry, 1995, 23) è – appunto – una semplificazione. Una semplificazione che i movimenti delle *sex workers* accusano di paternalismo e, quando applicata alla prostituzione migrante, di razzismo e neo-colonialismo, in quanto disconosce l'*agency* dei soggetti, negando la loro capacità di fare scelte e assumere decisioni (K. Kempadoo, J. Doezema, 1998).

Una mole di studi empirici sul lavoro sessuale¹⁴ mostra infatti la coesistenza, in questo panorama "polimorfo" (R. Weitzer, 2010), di situazioni

¹⁴ Per l'Italia, si vedano tra gli altri: F. Carchedi, V. Tola (2008); S. Becucci, E. Garosi (2008); C. Barnao (2016).

di costrizione e autonomia, di miseria e agio, lecite e illecite, esplicite e mascherate. In termini economici si parla per quello del sesso di un mercato fortemente segmentato (per condizioni di lavoro, possibilità di guadagno, rischio di violenza, potere contrattuale delle/i *sex workers*), che andrebbe affrontato con politiche differenziate per i diversi “sotto-mercati” (H. Reynolds, 1986). Come nel caso della GPA, si può dunque affrontare la prostituzione senza confonderla con la violenza che può colpire chi la pratica: «Gli atti verso cui la prostituta non ha acconsentito (...) non sono una parte integrante della prostituzione o “il sesso della prostituzione” – sono atti criminali, sono un reato» (N. Peršak, 2014, 210-1).

L'altra faccia di questa medaglia, che vede le donne rappresentate indistintamente come vittime nel mercato della prostituzione, è la rappresentazione del cliente «come unico responsabile dell'esistenza della prostituzione: è la domanda che mette in moto l'offerta e il traffico di donne» (D. Danna, 2006, 36). Qui la mossa di semplificazione e riduzione a un rapporto causa-effetto riguarda la formazione della domanda e dell'offerta nel mercato del sesso. Come scrive O'Connell Davidson (2003, 59), questa posizione sembra dimenticare che «le questioni circa l'offerta e la domanda non possono essere significativamente separate nell'analisi di un determinato mercato, e che i mercati non possono essere compresi astraendo dal più ampio contesto sociale, economico, politico e istituzionale in cui operano». Come consumatori, i clienti sono guidati e vincolati, oltre che dalle preferenze personali, da una complessa gamma di fattori economici e sociali che includono il costo delle prestazioni, tanto che «si può dire che l'offerta di prostitute che sono disposte o costrette a vendere il sesso a prezzi accessibili crea la domanda tanto quanto il contrario» (*ivi*).

Ma non basta il semplice ragionamento economico a spiegare la domanda di servizi sessuali, che risponde anche a motivazioni di tipo simbolico, come l'affermazione di una determinata identità sociale e sessuale, e il posizionamento in una gerarchia di razza, classe, genere. A questo proposito, però, è essenziale

riconoscere che lo Stato svolge un ruolo cruciale nel determinare ciò che si compra e si vende e da parte di chi, e in quali termini. Per esempio, i governi nazionali sono pesantemente implicati nella costruzione del mercato del lavoro della prostituzione attraverso le loro politiche (spesso discriminatorie rispetto al genere) in materia di immigrazione e asilo, occupazione, sviluppo economico, welfare, istruzione e così via. (...) Al contempo, lo Stato svolge un ruolo importante nel plasmare il consumo di sesso a pagamento, non semplicemente permettendo o tollerando certi tipi di consumo, ma anche approvando, perpetuando o promuovendo le divisioni sociali e

le gerarchie di status che sono così centrali per le scelte dei clienti come consumatori (*ivi*, 60).

In altre parole, affrontare la domanda di prostituzione è un compito più ampio e complesso che colpire i singoli clienti: significa mettere in discussione il modo in cui l'azione o inazione degli Stati, ma anche le forze del mercato, determinano le condizioni per la nascita o crescita di questa stessa domanda (E. Bernstein, 2007b).

C'è da chiedersi, poi, se le multe e le pene detentive per i clienti prospettate dalle leggi neo-proibizioniste funzionino realmente come deterrente. Secondo una ricerca europea (Immigrant Council of Ireland, 2014) la conoscenza delle leggi che colpiscono la domanda, laddove sono in vigore, non ha modificato i comportamenti effettivi dei clienti. Molto dipende, ovviamente, dalla concretezza del rischio di essere scoperti, specialmente in un tempo in cui il mercato del sesso è già prepotentemente migrato sulla rete e si svolge in luoghi sempre più invisibili. Nel modello economico proposto da Marina Della Giusta, Maria Laura Di Tommaso e Steinar Strøm (2009), la domanda di servizi sessuali a pagamento è definita come una funzione del prezzo di questi servizi e dei rischi di perdita della reputazione per i clienti. Come affermano i tre studiosi,

le politiche che aumentano lo stigma dell'essere clienti riducono la volontà marginale di pagare per la prostituzione e possono ridurre la quantità di prostituzione venduta, così come il prezzo di equilibrio. Ma i clienti possono provare a ridurre il rischio di venire scoperti anziché ridurre la loro domanda (*ivi*, 514).

Specialmente se l'offerta, contestualmente, non trova ragioni di diminuire perché mancano parallele possibilità di guadagno in "occupazioni ordinarie".

Il risultato, insomma, piuttosto che la diminuzione o la sparizione della prostituzione, può essere il suo spostamento in luoghi meno visibili, e meno raggiungibili dai servizi di riduzione del danno e di sostegno alla fuoriuscita dallo sfruttamento. Ricerche svolte negli ultimi quindici anni in Svezia (P. Hubbard, R. Matthew, J. Scoular, 2008; D. Danna, 2012; J. Levy, P. Jacobsson, 2014; J. Pitcher, M. Wijers, 2014; G. Garofalo Geymonat, 2014) hanno mostrato come, nonostante la rappresentazione trionfante offerta dai report governativi sui risultati ottenuti con la repressione, che essenzialmente evidenziano la diminuzione visibile del fenomeno in strada e la crescita di consenso verso la legge tra la popolazione, manchino in realtà le prove di un'effettiva restrizione del mercato del sesso nel suo complesso, data la parallela crescita in tutti i paesi dell'offerta *indoor* grazie alle nuove tecnologie.

Inoltre, gli studi documentano l'impatto negativo sulla vita delle persone che, nonostante tutto, restano nella prostituzione, in particolare quelle più vulnerabili o più bisognose: isolamento spaziale, esposizione a rischi di violenza a causa del tempo ridotto a disposizione per la selezione dei clienti, crescente insicurezza sanitaria per la difficoltà di negoziazione sull'uso del preservativo e assenza di servizi di riduzione del danno.

In conclusione, si può ragionevolmente sostenere che quello del sesso non sia un mercato come tutti gli altri, per la speciale vulnerabilità dei soggetti in gioco e per il suo dispiegarsi in un contesto di diseguglianze strutturali – di genere, classe, razza, nazionalità – che deformano la rappresentazione di un contratto tra pari. Tuttavia, anche in questo caso, come in quello della GPA, non è affatto ovvio che l'alternativa all'approccio neoliberale debba essere il proibizionismo. Si può anzi affermare che questo approccio abbia creato una nuova frattura all'interno di un fronte femminista che, pur comprendendo una pluralità di voci critiche verso la prostituzione come istituzione, ha più spesso difeso, in passato, la sua decriminalizzazione (L. Shrage, 2006). Perché, anche assumendo la perniciosità materiale o simbolica dell'esistenza della prostituzione, affermando per esempio che «la vendita del lavoro sessuale delle donne può avere conseguenze avverse per il raggiungimento di una forma significativa di eguaglianza tra uomini e donne» (D. Satz, 2010, 149), quando la domanda riguarda le *policies* da attuare bisogna ammettere che la criminalizzazione, oltre a non poter eliminare la prostituzione, «rende le vite delle prostitute peggiori di quanto sarebbero altrimenti» (*ivi*, 151).

6. Conclusioni

«La più risibile difesa della surrogata è quella che protesta contro i divieti e le proibizioni, in nome della libertà. Qui non si tratta di proibire, si tratta di non sbagliare» (L. Muraro, 2016, 19). Così, Luisa Muraro, nel suo pamphlet contro l'«utero in affitto», liquida filosoficamente la questione di cui ho discusso fin qui. Ma cosa significa «non sbagliare»? I movimenti *anti-surrogacy* non hanno offerto alcun segnale di apertura verso la decriminalizzazione della GPA in determinate forme nei paesi in cui è proibita, né verso forme di regolamentazione leggera, che mettano al centro la soggettività della gestante. Nel pensiero di una delle madri del femminismo italiano, così come negli appelli femministi contro la GPA, «non sbagliare» sembra poter significare solo due cose: mantenere il divieto vigente in Italia, e lavorare affinché contro la *surrogacy* si esprima la comunità internazionale, spingendo quindi i paesi in cui è legale a proibirla.

Proibirla in tutte le sue forme? Solo nelle forme commerciali? Non è chiaro, perché nella pubblicistica *anti-surrogacy* si rifiuta normalmente la diffe-

renza tra commercio e dono, considerando il secondo una mera ipocrisia. Allo stesso modo in cui la pubblicistica anti-prostituzione, che promuove il modello neo-proibizionista svedese (e ormai anche francese), rifiuta di distinguere tra prostituzione volontaria e prostituzione forzata, e tra violenza nella prostituzione e prostituzione come violenza, contrastando con ogni mezzo le campagne per la decriminalizzazione promosse, oltre che dai movimenti delle *sex workers*, anche da organizzazioni internazionali come UNAids e da sigle non governative come Amnesty International.

Sempre più spesso si manifesta dunque all'interno della compagine dei femminismi una tensione che potremmo definire punitiva, che finisce per abbracciare la criminalizzazione di pratiche ritenute dannose per le donne, prescindendo dai vissuti e dalla volontà di coloro che le agiscono o subiscono. E nonostante le donne siano tra i soggetti che maggiormente hanno combattuto il moralismo e il paternalismo del diritto, alcuni movimenti trovano oggi nella domanda di proibizioni legali una risorsa per affermarsi nel rapporto con le istituzioni pubbliche, o al loro interno. Con il rischio che, come si è visto, anziché contestare l'ordine patriarcale, finiscano per partecipare allo stesso potere disciplinare che storicamente ha deciso dell'uso del corpo delle donne, contro o nonostante la loro volontà.

Alcune autrici hanno letto in questo passaggio, dalle battaglie libertarie a quelle di difesa morale, da quelle per una giustizia redistributiva a quelle per una giustizia penale, un effetto dell'istituzionalizzazione del femminismo all'interno dell'apparato statale (E. Bernstein, 2007b; L. Mathieu, 2015); altre, già menzionate, hanno messo da tempo in guardia i movimenti femministi dalla ricerca di un'alleanza con lo Stato. Il problema, tuttavia, non riguarda tanto il cosa – la prossimità dei movimenti delle donne con il linguaggio delle istituzioni – quanto il come, ovvero il paradosso per cui, nelle domande di criminalizzazione, l'attivismo di donne che cercano riconoscimento come agenti avviene in nome di una comune condizione di vittime.

È questa l'effettiva premessa per la convergenza sulle loro battaglie di gruppi conservatori che non esitano a rafforzare, verso lo stesso obiettivo, le istanze di repressione e di controllo. Si potrebbe facilmente obiettare che non sono i compagni di viaggio che si raccolgono lungo la strada a decidere della bontà di una meta. Tuttavia, se è vero che la soluzione penale non è un accessorio delle iniziative neo-proibizioniste, ma è ciò che detta i termini in cui il problema viene costruito (T. Pitch, 1989, 2006; S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, 2015), allo stesso modo si può affermare che l'alleanza con forze conservatrici, la cui visione del mondo non include l'autodeterminazione delle donne in materia sessuale e riproduttiva, più che esiti imprevisi o indesiderati appaiono come logiche conseguenze dell'impostazione prescel-

ta. A detrimento, inevitabile, di battaglie combattute nel segno della libertà delle donne.

Riferimenti bibliografici

- ANASTASIA Stefano, ANSELMi Manuel, FALCINELLI Daniela (2015), *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, CEDAM, Padova.
- ANDREWS Lori (1988), *Surrogate Motherhood: The Challenge for Feminists*, in "The Journal of Law, Medicine & Ethics", 16, 12, pp. 72-80.
- BADINTER Elisabeth (1982), *L'amore in più. Storia dell'amore materno*, Longanesi, Milano.
- BARNAO Charlie (2016), *Le prostitute vi precederanno. Inchiesta sul sesso a pagamento*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ).
- BARRY Kathleen (1995), *The Prostitution of Sexuality*, New York University Press, New York.
- BECUCCI Stefano, GAROSI Eleonora (2008), *Corpi globali. La prostituzione in Italia*, Firenze University Press, Firenze.
- BEREND Zsuzsa (2012), *The Romance of Surrogacy*, in "Sociological Forum", 27, 4, pp. 913-36.
- BEREND Zsuzsa (2014), *The Social Context for Surrogates' Motivations and Satisfaction*, in "Reproductive BioMedicine Online", 29, pp. 399-401.
- BERNSTEIN Elizabeth (2007a), *The Sexual Politics of the 'New Abolitionism'*, in "Differences", 18, 3, pp. 128-51.
- BERNSTEIN Elizabeth (2007b), *Temporarily Yours. Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*, The University of Chicago Press, Chicago.
- BOCCIA Maria Luisa, ZUFFA Grazia (1998), *L'eclissi della madre*, Pratiche, Milano.
- BOTTI Caterina (2016), *Riproduzione, soggettività e relazioni*, in "Leggendaria", 115, pp. 20-7.
- BROWN Wendy (1995), *States of Injuries. Power and Freedom in Late Modernity*, Princeton University Press, Princeton.
- BUTLER Judith (2010), *Parole che provocano: per una politica del performativo*, Raffaello Cortina, Milano.
- CADOPPI Alberto, a cura di (2014), *Prostituzione e diritto penale*, Dike Giuridica Editrice, Roma.
- CARCHEDI Francesco, TOLA Vittoria, a cura di (2008), *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento*, Ediesse, Roma.
- CIRILLO Lidia (2016), *La mamma tra clero cattolico e capitale finanziario*, in "Communianet", online, 22 giugno 2016.
- COOPER Melinda, WALDBY Catherine (2014), *Clinical Labor: Tissue Donors And Research Subjects in the Global Bioeconomy*, Duke University Press, Durham.
- D'ELIA Cecilia (2016), *Gestazione per altri, le figure in gioco*, in "Leggendaria", 115, pp. 11-2.
- DANNA Daniela (2004), *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso*, Asterios, Trieste.

- DANNA Daniela, a cura di (2006), *Prostituzione e vita pubblica in quattro capitali europee*, Carocci, Roma.
- DANNA Daniela (2012), *Client-Only Criminalization in the City of Stockholm: A Local Research on the Application of the "Swedish Model" of Prostitution Policy*, in "Sexuality Research and Social Policy", 9, 1, pp. 80-93.
- DANNA Daniela (2015), *Contract Children: Questioning Surrogacy*, Ibidem, Stuttgart.
- DELLA GIUSTA Marina, DI TOMMASO Maria Laura, STRØM Steinar (2009), *Who's Watching? The Market for Prostitution Services*, in "Journal of Population Economics", 22, pp. 501-16.
- DWORKIN Andrea (1983), *Right-Wing Women: The Politics of Domesticated Females*, The Women's Press, London.
- ELLISON Graham (2015), *Criminalizing the Payment for Sex in Northern Ireland: Sketching the Contours of a Moral Panic*, in "British Journal of Criminology", doi: 10.1093/bjc/azv107.
- FERRAJOLI Luigi (1991), *Proibizionismo e diritto*, in MANCONI Luigi, a cura di, *Legalizzare la droga: una ragionevole proposta di sperimentazione*, Feltrinelli, Milano.
- GAROFALO GEYMONAT Giulia (2014), *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, il Mulino, Bologna.
- GIAMMARINARO Maria Grazia (1996), *Diritto leggero e autonomia procreativa. La maternità di sostituzione*, in "Democrazia e diritto", 1, pp. 87-100.
- GOLOMBOK Susan et al. (2011), *Families Created Through Surrogacy: Mother-Child Relationships and Children's Psychological Adjustment at Age 7*, in "Developmental psychology", 47, 6, pp. 1579-88.
- GRANT Judith (1992), *Intimate Work: The Regulation of Female Sexuality and Reproduction*, in "Southern California Review of Law and Women's Studies", 1, pp. 225-38.
- GUHA Ranajit, SPIVAK Gayatri Chakravorty (2002), *Subaltern Studies. Modernità e (post)colonialismo*, Ombre Corte, Verona.
- HOCHSCHILD Arlie Russell (2012), *The Outsourced Self: Intimate Life in Market Times*, Metropolitan Books, New York.
- HUBBARD Phil, MATTHEWS Roger, SCOLAR Jane (2008), *Regulating Sex Work in the EU: Prostitute Women and the New Spaces of Exclusion*, in "Gender, Place & Culture", 15, 2, pp. 137-52.
- IMMIGRANT COUNCIL OF IRELAND (2014), *Stop Traffick! Tackling Demand for Sexual Services of Trafficked Women and Girls*, Rapporto di ricerca.
- IMRIE Susan, JADVA Vasanti (2014), *The Long-Term Experiences of Surrogates: Relationships and Contact with Surrogacy Families in Genetic and Gestational Surrogacy Arrangements*, in "Reproductive BioMedicine Online", 29, pp. 424-35.
- KEMPADOO Kamala, DOEZEMA Jo, a cura di (1998), *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*, Routledge, New York.
- LALLI Chiara (2016), *La strana alleanza contro la maternità surrogata*, in "Internazionale", 3 febbraio.
- LEVY Jay, JAKOBSSON Pye (2014), *Sweden's Abolitionist Discourse and Law: Effects on the Dynamics of Swedish Sex Work and on the Lives of Sweden's Sex Workers*, in "Criminology and Criminal Justice", 14, 5, pp. 593-607.
- LORETONI Anna (2014), *Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica*, Donzelli, Roma.

- MACKINNON Catharine (1987), *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Harvard University Press, Cambridge.
- MATHIEU Lilian (2015), *Des monstres ordinaires. La construction du problème public des clients de la prostitution*, in "Champ pénal", 12.
- MOHANTY Chandra Talpade (1984), *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, in "Boundary 2", 12, 3, pp. 333-58.
- MURARO Luisa (2016), *L'anima del corpo. Contro l'utero in affitto*, La Scuola, Brescia.
- O'CONNELL DAVIDSON Julia (2003), *Sleeping with the Enemy? Some Problems with Feminist Abolitionist Calls to Penalise Those Who Buy Commercial Sex*, in "Social Policy and Society", 2, 1, pp. 55-63.
- O'NEILL Maggie (2001), *Prostitution and Feminism: Towards a Politics of Feeling*, Polity Press, Cambridge.
- PANDE Amrita (2009), *Not an 'Angel', not a 'Whore': Surrogates as 'Dirty' Workers in India*, in "Indian Journal of Gender Studies", 16, 2, pp. 141-73.
- PATEMAN Carole (1997), *Il contratto sessuale*, Editori Riuniti, Roma.
- PERŠAK Nina (2014), *The Framing of Prostitution as Victimhood and Violence for Criminalisation Purposes*, in PERŠAK Nina, VERMEULEN Gert, a cura di, *Reframing Prostitution*, Maklu, Antwerp, pp. 199-221.
- PITCH Tamar (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano.
- PITCH Tamar (1998), *Un diritto per due*, il Saggiatore, Milano.
- PITCH Tamar (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- PITCHER Jane, WIJERS Marjan (2014), *The Impact of Different Regulatory Models on the Labour Conditions, Safety and Welfare of Indoor-Based Sex Workers*, in "Criminology and Criminal Justice", 14, 5, pp. 549-64.
- RADIN Margaret Jane (1995), *What, if Anything is Wrong with Baby Selling?*, in "Pacific Law Journal", 26, pp. 135-45.
- REYNOLDS Helen (1986), *The Economics of Prostitution*, Charles C. Thomas, Springfield.
- SANDERS Teela, CAMPBELL Rosie (2014), *Criminalization, Protection and Rights: Global Tensions in the Governance of Commercial Sex*, in "Criminology and Criminal Justice", 14, 5, pp. 535-48.
- SATZ Debra (2010), *Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets*, Oxford University Press, New York.
- SELMI Giulia (2016), *Sex Work. Il farsi lavoro della sessualità*, Bébert, Bologna.
- SERUGHETTI Giorgia (2013), *Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo*, Ediesse, Roma.
- SERUGHETTI Giorgia (2016), *Maternità surrogata, oltre l'alternativa tra proibizionismo e laissez-faire*, in "Alternative per il Socialismo", 39, pp. 173-83.
- SHRAGE Laurie (2006), *Prostitution and the Case for Criminalisation*, in SPECTOR Jessica, a cura di, *Prostitution and Pornography*, Stanford University Press, Stanford.
- SPECTOR Jessica, a cura di (2006), *Prostitution and Pornography*, Stanford University Press, Stanford.
- TABET Paola (2014), *Le dita tagliate*, Ediesse, Roma.
- WEITZER Ronald (2010), *The Mythology of Prostitution: Advocacy Research and Public Policy*, in "Sexuality Research and Social Policy", 7, 1, pp. 15-29.

